



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE

nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2020

composta dai magistrati

Lucilla Valente	Presidente
Domenico Cerqua	Consigliere
Ruben D'Addio	Referendario, relatore

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"* e, in particolare, l'articolo 7, comma 8;

Visti gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

Vista la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009 n. 9, recante *"Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e dei criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

Vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010 n. 8, recante *"pronuncia di orientamento generale sull'attività consultiva"*;

Vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre - 8 novembre 2010, n. 54;

Visto il decreto con il quale il Presidente della Sezione ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per il Molise per l'anno 2020;

Vista la nota prot. n. 11646 del 3 novembre 2020, acquisita, in pari data, al protocollo di questa Sezione n. 2066, con cui il Sindaco del Comune di Petacciato (CB) ha avanzato richiesta di parere;

Vista l'ordinanza n. 34/PRES/2020, del 27 novembre 2020, con la quale il Presidente di questa Sezione ha convocato, per il 2 dicembre 2020, la Camera di consiglio "da remoto" ex articoli 84, comma 6 e 85 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);

Udito il relatore, Ref. Ruben D'Addio;

IN FATTO

Con nota prot. n. 11646 del 3 novembre 2020, acquisita, in pari data, al protocollo di questa Sezione n. 2066, il Sindaco del Comune di Petacciato (CB) ha avanzato richiesta di parere circa l'ipotesi transattiva di un contenzioso tributario instaurato tra l'Ente e le società Edison Exploration & Production S.p.a. e ENI S.p.a.. Il Sindaco, preliminarmente, espone l'articolata vicenda fattuale sottesa al parere che ha visto parti contrapposte innanzi alle Commissioni Tributarie, da un lato, il Comune di Petacciato e altri Comuni limitrofi (che rivendicavano la riscossione delle imposte locali sulle piattaforme marine di estrazione degli idrocarburi) e, dall'altro lato, le società proprietarie del complesso immobiliare estrattivo (che contestavano il pagamento delle imposte). Il contenzioso si è concluso con esiti favorevoli, in particolare, per il Comune di Petacciato che ha ottenuto il riconoscimento della fondatezza degli accertamenti quantificabili in termini di maggiori imposte ICI-IMU/TASI (anni 2011-2015) in euro 22.470.085,50. Il Sindaco, riferisce che gli sviluppi della vicenda hanno reso incerta la riscossione delle predette entrate ed è pervenuta all'Ente una proposta di accordo transattivo da parte delle Società con pagamento della somma di circa euro 6.000.000,00 entro 20 giorni dalla relativa sottoscrizione. Al termine dell'esposizione della fattispecie e "alla luce delle problematiche di natura giuridica nonché delle evoluzioni legislative (art. 38 Decreto Fiscale 2020 del 17/12/2019)", il Sindaco chiede alla Sezione di pronunciarsi sulla possibilità per l'Ente di

addivenire ad un accordo transattivo con le società Edison Exploration & Production S.p.a. e ENI S.p.a. aderendo alla proposta allegata e chiudendo il contenzioso tributario in essere con le medesime.

IN DIRITTO

Sull'ammissibilità soggettiva

Occorre innanzitutto scrutinare la richiesta di parere in relazione alla sua ammissibilità dal punto di vista soggettivo.

In riferimento a tale questione la Sezione delle autonomie, prima con atto d'indirizzo del 27 aprile 2004 e da ultimo con delibera 17 dicembre 2007, n. 13, ha affermato il carattere tassativo dell'elencazione degli enti legittimati a formulare le richieste di parere, individuati in Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane.

Per quanto concerne le richieste di pareri provenienti dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane l'articolo 7, comma 8, legge 5 giugno 2003, n. 131 dispone che le stesse possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali laddove istituito.

In mancanza di tale ultimo organo consiliare, la richiesta di parere in esame è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune richiedente, legale rappresentante dell'Ente locale ex articolo 50 T.U.E.L..

Sull'ammissibilità oggettiva

Sotto il profilo di ammissibilità in senso oggettivo della richiesta, si vaglia se essa rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'articolo 7 comma 8 sopra citato, secondo cui Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni "*collaborazione ... ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica*".

Quanto all'ambito di estensione della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali suddette, occorre riferirsi alle pronunce di orientamento generale adottate sia dalle Sezioni Riunite sia dalla Sezione delle autonomie, ai rispettivi sensi dell'articolo 17, comma 31, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e dell'articolo 6, comma 4, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

In particolare, con deliberazione 17 novembre 2010, n. 54, le Sezioni Riunite hanno affermato che detto articolo 7, comma 8 "*conferisce alle Sezioni regionali di controllo della*

Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica”, precisando, inoltre, che la nozione di contabilità pubblica non si estende sino a ricomprendere la totalità dell’azione amministrativa che presenti riflessi di natura finanziaria, ma deve intendersi limitata al “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici” sia pure “in una visione dinamica dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri”, giacché “non sono condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria”.

Si aggiunga, inoltre, che la Sezione delle autonomie, con deliberazione 10 febbraio 2014 n. 3, ha individuato tra i criteri utilizzabili per valutare oggettivamente ammissibile una richiesta di parere, oltre “all’eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell’ente”, anche l’attinenza del quesito proposto ad “una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie territoriali”.

Infine, si ricorda che, per consolidato orientamento, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di carattere contabile, generale ed astratto e non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati (cfr., *ex multis*, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR) e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QUIMIG). In tal modo, si intende garantire che l’esercizio della funzione consultiva non pregiudichi le funzioni di controllo ovvero quella giurisdizionale.

Venendo al caso di specie, va premesso, per tuziorismo espositivo, il richiamo dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile in merito a presupposti e limiti entro i quali le Amministrazioni Pubbliche possono stipulare contratti di transazione (cfr. Sezione regionale di controllo Lombardia, deliberazioni nn. 148/PAR/2018, 1116/2009/PAR e 80/2017/PRSE; Sezione regionale di controllo Umbria, deliberazione n. 123/2015/PAR; Sezione regionale di controllo Piemonte deliberazioni nn. 108/2018/PAR e 344/2013/PAR).

Ciò posto, si deve ritenere la richiesta di parere pervenuta dal Comune di Petacciato non ammissibile dal punto di oggettivo.

Le ragioni dell'inammissibilità oggettiva della richiesta di parere *de qua* risiedono in primo luogo nel fatto che il limite alla funzione consultiva esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell'esclusiva competenza dell'autorità procedente. Come noto, difatti, le Amministrazioni Pubbliche, titolari della funzione amministrativa, adottano, per il tramite dei rispettivi organi, le scelte discrezionali in piena autonomia e indipendenza, rispondendo del proprio operato nelle competenti sedi giurisdizionali.

L'Ente chiede alla Sezione un vaglio preventivo di legittimità della scelta discrezionale da compiere, il che non è ammissibile perché l'intervento della Corte si tramuterebbe in una sorta di co-amministrazione.

Nella fattispecie descritta, inoltre, l'ente fa espresso riferimento a situazioni giuridicamente controverse che, tuttavia, riguardano materie estranee alla nozione di "*contabilità pubblica*" nell'accezione enucleata dalla giurisprudenza contabile e, peraltro, riservate alla cognizione di altri organi giurisdizionali.

Con particolare attenzione, infine, ai quesiti relativi alla legittimità della transazione, la giurisprudenza contabile ha già chiarito, in più occasioni, che "*non può pronunciarsi in ordine alla ragionevolezza, intesa in termini di opportunità e di convenienza per l'Ente, di una potenziale transazione*" (cfr. Sezione di controllo Lombardia, deliberazione n. 65/2020/PAR). In precedenza, questa stessa Sezione, condividendo gli orientamenti giurisprudenziali delle altre Sezioni di controllo, ha ritenuto carente del requisito oggettivo una richiesta di parere avente ad oggetto la convenienza alla stipula di un atto transattivo (cfr. Sezione di controllo Molise, delibera n. 155/2015/PAR).

Infatti, è palese che la richiesta consultiva è espressa in termini particolari, poiché l'Ente intende ottenere precise indicazioni di natura operativo-gestionale per la risoluzione di una concreta e specifica questione, la quale rimane di esclusiva competenza dell'Ente stesso: tale, infatti, risulta la richiesta circa la viabilità di una transazione avente ad oggetto le liti giudiziali richiamate dal Comune.

Detta considerazione priva il quesito posto dei suoi crismi di generalità ed astrattezza, giacché esso sollecita l'esercizio della funzione consultiva *nel mezzo del cammino* decisionale dell'Ente.

Ebbene, l'ambito della funzione consultiva, come delineato dalla normativa e dalle pronunce giurisdizionali più sopra citate, alle quali questa Sezione si è costantemente uniformata, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta

attività gestionale amministrativa, che ricade nell'esclusiva competenza dell'Ente; la pronuncia richiesta, da un lato, non potrebbe che conseguire ad un vaglio preventivo di legittimità e di merito su provvedimenti riferiti ad una fattispecie determinata e, dall'altro, potrebbe interferire con l'eventuale sindacato degli atti compiuti da parte di altri Organi della Corte dei conti ovvero con eventuali, futuri contenziosi civili, penali o amministrativi (cfr., in tema, Sezione di controllo Molise, deliberazioni nn. 45/2020/PAR, 13/2020/PAR, 14/2020/PAR, 16/2020/PAR e 125/2019/PAR).

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che il quesito sia oggettivamente inammissibile.

Tanto premesso e considerato, la Sezione regionale di controllo per il Molise

P.Q.M.

esprime il proprio parere come in motivazione;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deciso nella camera di consiglio, svoltasi mediante collegamento da remoto, del 2 dicembre 2020.

F.to L'estensore
(Ruben D'Addio)

F.to Il Presidente
(Lucilla Valente)

DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL 4 DICEMBRE 2020

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Davide SABATO)